



**Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia  
Coordinamento provinciale di Gorizia**

## **REGOLAMENTO FINANZIARIO PROVINCIALE**

Approvato dall'Assemblea provinciale il 20 ottobre 2008

### **Articolo 1. Ambito di Applicazione**

Il presente Regolamento disciplina l'attività economica, finanziaria e patrimoniale del Partito Democratico della Provincia di Gorizia a tutti livelli territoriali degli organi provinciali, comunali, tematici e di partecipazione ambientale.

### **Articolo 2. Tesorieri delle articolazioni territoriali e loro rapporti con il Tesoriere provinciale**

1. Ogni articolazione territoriale elegge un Tesoriere a cui è attribuita la legale rappresentanza dell'articolazione stessa.

### **Articolo 3. Principio dell'autofinanziamento**

1. Ogni articolazione territoriale del Partito sostiene le proprie attività tramite quote associative o altre iniziative dirette all'autofinanziamento, in conformità ai principi di autonomia patrimoniale, finanziaria e gestionale delle articolazioni prevista dall'art. 35 dello Statuto nazionale.

2. La ripartizione delle quote del tesseramento complessivamente introitate tra l'organo provinciale ed il Circolo locale/territoriale viene così determinata:

- il 60% al Circolo locale;
- il 40% al Coordinamento Provinciale.

### **Articolo 4. Le entrate**

Le entrate del Partito Democratico sono costituite:

- a) dalle quote di iscrizioni annue;
- b) dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento;
- c) dai contributi che sono tenuti a versare gli eletti in liste del Partito Democratico o appoggiate, promosse o sostenute da esso, e dagli iscritti al partito che ricoprono incarichi istituzionali, in conformità all'art. 34 dello Statuto nazionale;
- d) dai proventi delle manifestazioni e feste del Partito;
- e) dalle entrate derivanti dalle leggi vigenti in materia di finanziamento della politica;
- f) dai lasciti, legati e altre liberalità;
- g) da eventuali contributi straordinari nazionali del Partito;
- h) dalle sottoscrizioni volontarie per iniziative e progetti finalizzati.

### **Articolo 5. Quota tessera di iscrizione**

Gli iscritti e le iscritte hanno l'obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche del partito con una quota di iscrizione. La quota di iscrizione al Partito viene stabilita annualmente dal Comitato Direttivo regionale, su proposta del Tesoriere regionale.

### **Articolo 6. Erogazioni liberali**

Ogni articolazione territoriale può ricevere erogazioni liberali, anche finalizzate a realizzare specifici progetti e campagne di autofinanziamento, secondo i criteri e le modalità definiti dal presente Regolamento.

## **Art. 7. Contributo da eletti e nominati negli enti ed organismi di secondo livello**

1. Tutti gli iscritti ed aderenti al Partito Democratico eletti in liste del PD o in liste da esso sostenute e/o promosse, nonché i soggetti di cui al successivo comma 3, anche già in carica, sono obbligati a versare un contributo in percentuale del compenso lordo percepito per il sostentamento dell'attività del Partito.

Per compenso lordo percepito si intende quanto specificato nella seconda parte del comma 2 del presente articolo.

2. Gli amministratori eletti ad ogni livello (Sindaci – Presidenti di Provincia – Assessori Comunali o Provinciali – Consiglieri Comunali o Provinciali – Consiglieri di Circoscrizione), sono tenuti a versare al PD provinciale un contributo del 10% sul compenso lordo percepito, salvo per coloro che svolgono attività amministrativa a tempo pieno, la cui percentuale è ridotta al 5%.

Lo svolgimento di attività amministrativa a tempo pieno viene considerata quella svolta da lavoratori dipendenti in aspettativa.

Non viene pertanto considerata tale, e quindi senza il diritto a contribuire finanziariamente al Partito in misura ridotta, l'attività svolta, anche a tempo pieno, a titolo esemplificativo, da liberi professionisti, pensionati, studenti e disoccupati.

3. I designati in enti e organizzazioni di vario livello, in società per azioni a partecipazione pubblica, consorzi, aziende, etc. sono tenuti a versare al PD provinciale una percentuale dell'indennità lorda percepita pari al 10%.

4. Tutti gli eletti che abbiano percepito un'indennità di fine mandato sono tenuti a versare al livello provinciale una quota pari al 10% delle somme lorde.

5. I versamenti effettuati ai sensi del presente articolo saranno ripartiti dal Tesoriere provinciale per il 70% al Circolo locale/territoriale di riferimento per il rimanente 30% al Coordinamento Provinciale.

Quest'ultima parte costituirà un fondo perequativo, gestito dalla Tesoreria Provinciale, a favore delle realtà locali per il sostegno dell'attività politica delle stesse.

6. Il Tesoriere della singola articolazione territoriale comunica almeno annualmente ai componenti dei vari organismi del Partito una nota dettagliata sui versamenti periodici dovuti dai soggetti di cui al presente articolo. In presenza di inadempienze, gli organi preposti sono tenuti ad assumere i provvedimenti ai sensi del successivo art. 8.

7. I soggetti tenuti al versamento di cui al presente articolo sottoscrivono in favore del Partito Democratico della Provincia di Gorizia una delega bancaria per l'addebito periodico, con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, per tutta la durata del mandato, della somma dovuta ai sensi del presente articolo.

Il rispetto delle norme previste dal presente Regolamento è condizione necessaria per poter aspirare ad essere candidato in una delle successive competizioni elettorali o designato in altri enti pubblici o privati e/o in organizzazioni di vario livello del Partito.

## **Articolo 8. Sanzioni per mancato versamento dei contributi obbligatori.**

1. In caso di mancato versamento dei contributi di cui al precedente articolo 7, il Tesoriere del livello locale di riferimento dovrà invitare l'interessato, per un massimo di due solleciti, tramite comunicazione scritta, alla regolarizzazione delle quote dovute: nelle comunicazioni scritte dovranno essere espressamente indicate le conseguenze della mancata regolarizzazione.

Del secondo sollecito dovrà essere informato, per conoscenza, il Collegio provinciale di Garanzia per gli eventuali provvedimenti in caso di inottemperanza.

2. Nel caso in cui l'interessato non provveda entro il termine indicato (comunque non oltre un mese dall'ultimo sollecito) il Collegio di Garanzia provvede alla sospensione dall'esercizio dei diritti statuari dell'iscritto al Partito. Del provvedimento di sospensione dovranno essere informati, contestualmente all'interessato, gli organismi di cui lo stesso fa parte. Il periodo di sospensione entro il quale l'interessato può provvedere alla regolarizzazione della propria posizione non può superare sei mesi, oltre ai quali viene considerato decaduto dal Partito.

3. Il mancato rispetto delle norme finanziarie che regolano il rapporto tra eletti e designati dal Partito Democratico, costituisce per l'interessato la perdita del requisito necessario per poter aspirare ad essere candidato, ad ogni livello istituzionale, alle successive competizioni elettorali o designato in altri enti pubblici o privati e/o organizzazioni di vario livello.

4. Comunque prima di procedere all'elezione degli organismi dirigenti ed alla predisposizione delle candidature per incarichi pubblici, il Tesoriere di riferimento dovrà certificare al Collegio dei Garanti che gli interessati siano in regola con i versamenti dei contributi di cui all'art. 7. Avverso il provvedimento di sospensione e/o di espulsione dal Partito si può produrre ricorso motivato al Collegio di Garanzia provinciale entro trenta giorni dalla notifica. La regolarizzazione delle quote pregresse entro i sei mesi di sospensione comporta per l'iscritto/aderente la riacquisizione dei diritti statutari sospesi.

### **Articolo 9. Aggiornamento quota contributo eletti**

A fronte di evidenti necessità di finanziamento dell'attività del Partito, su proposta del Tesoriere provinciale, l'Assemblea provinciale può aggiornare la percentuale dei contributi dei soggetti di cui all'articolo 7.

### **Art. 10. Feste, manifestazioni ed altri eventi**

1. Ogni articolazione territoriale del Partito può promuovere manifestazioni, spettacoli ed attività ricreative dirette anche al reperimento di risorse finanziarie. Tali iniziative dovranno essere preventivamente concordate con le altre articolazioni interessate con le quali, altresì, potranno concordarsi i criteri di ripartizione degli eventuali proventi.

2. Per l'utilizzo dei marchi riferibili al Partito, si rinvia all'art. 8 comma 3 del Regolamento finanziario nazionale.

### **Articolo 11. Modalità di spesa**

1. Le modalità di spesa del partito si articolano secondo i principi, le regole e le metodologie tipiche della trasparenza finanziaria.

2. Il Tesoriere redige il bilancio preventivo del partito ai sensi dell'art. 36 dello Statuto e, successivamente, assegna in via provvisoria, in base al bilancio preventivo stesso, le disponibilità di ciascun Centro di Spesa. I Centri di Spesa sono le unità organizzative provviste della facoltà di impegnare le risorse del Partito e saranno individuati dal Tesoriere provinciale.

3. Detta assegnazione avviene in seguito alla presentazione, da parte del responsabile di ciascun Centro di Spesa, di una previsione di spesa relativa al programma di attività politica.

4. Ciascun programma di attività sarà sottoposto a revisione trimestrale da parte del Tesoriere provinciale, indicando gli impegni assunti e le spese effettuate, onde verificarne la tenuta degli equilibri.

5. Al fine di permettere una corretta contabilizzazione dei costi sostenuti, occorre che gli stessi siano supportati da idonea documentazione contabile e giustificativa.

6. Il Bilancio preventivo di ogni articolazione territoriale del Partito Democratico del F.V.G. deve prevedere il pareggio della gestione. Ogni iniziativa politica ed ogni altra attività la cui spesa non è prevista nel Bilancio preventivo può essere effettuata solo se ne siano indicate (da parte del Tesoriere del livello territoriale competente) le modalità di copertura.

Nel caso il Bilancio consuntivo di un esercizio dovesse rilevare una perdita, la stessa va obbligatoriamente ripianata entro l'esercizio successivo, pena il commissariamento dell'articolazione stessa.

### **Articolo 12. Contratti bancari e postali e movimentazioni finanziarie**

1. Ogni contratto bancario e postale dovrà essere esclusivamente intestato, comprensivo codice fiscale, all'articolazione del Partito Democratico dalla quale e nel cui interesse è stato stipulato.

2. Gli incassi ed i pagamenti effettuati dal tesoriere regionale e dai tesorieri delle articolazioni territoriali devono avvenire principalmente tramite bonifici, assegni bancari non trasferibili o

circolari, nel rispetto delle norme di legge applicabili e nel rispetto dei principi di trasparenza finanziaria.

### **Articolo 13. Bilancio preventivo e consuntivo**

1. Il Tesoriere provinciale e quelli delle articolazioni territoriali elaborano i bilanci preventivi, in conformità all'art. 36 dello Statuto, conformemente ai principi, alle regole ed alle metodologie della trasparenza finanziaria.

2. Alla fine dell'anno, un mese prima dell'approvazione del bilancio del partito, il Tesoriere provinciale e quelli delle articolazioni territoriali elaborano, unitamente al bilancio annuale, il rendiconto delle risultanze a consuntivo del bilancio di previsione (preconsuntivo).

3. Successivamente all'approvazione del rendiconto, il Tesoriere procede alla verifica del bilancio di previsione relativo all'anno in corso. I bilanci preventivi e consuntivi del Partito Democratico della provincia di Gorizia sono approvati, rispettivamente entro il 31 dicembre ed entro il 30 giugno, dall'Assemblea provinciale.

4. I Bilanci preventivi e consuntivi delle articolazioni territoriali sono redatti dai rispettivi tesorieri ed approvati, in analogia a quelli regionali, dal massimo organismo locale del Partito.

5. Le articolazioni tematiche, associative e federative del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia inviano al provinciale il proprio Bilancio preventivo e consuntivo corredato da una nota dettagliata sulle fonti di finanziamento e sulle voci di spesa.

### **Articolo 14. Norme applicabili**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme contenute nel Regolamento Finanziario Regionale, Nazionale, nello Statuto, nella Legge.

### **Articolo 15. Approvazione e modifica del Regolamento**

Il Regolamento Finanziario Provinciale è approvato dall'Assemblea Provinciale, a maggioranza dei voti validamente espressi.

Analogamente si procede per la revisione, modifiche, integrazioni, abrogazione di norme del presente Regolamento.

### **Articolo 16. Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore all'approvazione da parte dell'Assemblea Provinciale.

Gorizia, 20 ottobre 2008